



TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Mariella Roberti	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Giudice
dott.ssa Ilenia Miccichè	Giudice rel.est.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 7694/17 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d. lgs. 25/2008 e 19 del d.lgs. 150/11, avverso decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, promosso da:

██████████, C.F. ██████████ nato in Costa D'Avorio il ██████████, domiciliato in Passignano sul Trasimeno, rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Di Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 73, come da mandato a margine del ricorso;

Ricorrente

Contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;

Resistente

e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;

1. Fatti riferiti dal ricorrente e motivi di ricorso

Con ricorso tempestivamente depositato ██████████, cittadino ivoriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 31.08.17 e notificato il 16.11.17, con il quale la



Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione, ed ha chiesto in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso, non ravvisando la ricorrenza di elementi idonei a concedere il riconoscimento delle forme di tutela richieste.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere nato in un quartiere di Yamoussoukro; di appartenere all'etnia Dioula e di professare religione musulmana; di avere vissuto, dopo la morte del padre, con lo zio paterno, persona molto conosciuta a Yamoussoukro, perché presidente della comunità musulmana e perché si era occupato della costruzione della seconda moschea della città, e di avere frequentato dal 2000 al 2008 la scuola coranica; di essere poi andato a Bouake a lavorare come apprendista meccanico, vivendo con il suo capo, che era diventato per lui come un padre; che, durante gli eventi del 2011, al capo avevano rubato molte macchine e, quando la situazione era migliorata, i clienti dell'officina avevano minacciato il suo capo ed anche lui di aver rubato le macchine; di avere quindi deciso di andare a Bouaflè, dove la madre aveva avviato una attività di estrazione di oro, che andava bene e che aveva attirato le gelosie della popolazione locale della zona, che voleva mandarli via in quanto "stranieri"; che erano nati degli scontri con la comunità locale Baoulè, di religione cristiana, che aveva ucciso un ragazzo musulmano; che nella notte del 19 o 20 luglio 2013, in occasione di scontri tra comunità cui anche il ricorrente partecipava, erano rimaste uccise venti persone e c'erano stati molti feriti; di essere quindi tornato dallo zio a Yamoussoukro, ma di non essersi sentito sicuro nemmeno lì, trattandosi della capitale dei Baoulè, anche perché un giorno era stato riconosciuto e minacciato da un ragazzo di Baoulè; di avere perciò deciso di lasciare il paese; che nel caso di rientro nel proprio paese non gli succedrebbe nulla, ma di voler restare a vivere in Italia.

La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché ha ritenuto il racconto del ██████ estremamente lacunoso, generico e in più punti contraddittorio, ed ha evidenziato l'indimostrata capacità delle autorità locali di fornire adeguata tutela per le minacce provenienti dai Baoulè. ed il difetto di minaccia concreta ed attuale, avendo il richiedente riferito che in caso di rientro nulla gli accadrebbe.



Nel ricorso si contesta la predetta decisione, deducendo che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di conflitto armato perenne che esiste ancora oggi in Costa d'Avorio, tale da esporre il ricorrente, in caso di rientro, al rischio di subire danno grave e, comunque, la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario che impongono il rilascio di permesso di soggiorno.

All'udienza del 22.05.18, esaurita la discussione, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.

2. Quadro normativo di riferimento: protezione sussidiaria e permesso umanitario

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

In particolare, il cittadino straniero è ammesso a beneficiare dello *status* di **protezione sussidiaria** qualora "*sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (...) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007); per "danno grave", ai sensi dell'art. 14 co. 1 d. lgs. 251/07, deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007).

Più in particolare, "i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» (...) riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare" (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §32). Invece, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere



sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.

Di regola, per integrare il presupposto della “minaccia grave”, è necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine; tuttavia, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “*una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione*” (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37).

Ne deriva che, eccezionalmente, gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo; quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura. Le motivazioni personali eventualmente prospettate dovranno necessariamente evidenziare un ragionevole collegamento con le condizioni ambientali di carattere oggettivo che si invocano a sostegno della richiesta e dal cui accertamento non è dato prescindere.

Altra forma di tutela dello straniero prevista dall'ordinamento, sebbene sul piano del diritto interno e non sovranazionale, è quella prevista e disciplinata dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 286/98, a tenore del quale “*il rifiuto o la revoca del **permesso di soggiorno** possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di **carattere umanitario** o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”.

A differenza di quanto previsto per l'istituto della protezione sussidiaria (e per lo *status* di rifugiato), i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in “*seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”) non sono definiti in maniera altrettanto analitica, poiché la norma non contiene alcuna indicazione della nozione e dei limiti dentro cui circoscrivere la nozione di “motivi umanitari”.



La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili).

Da ultimo, la Suprema Corte ha evidenziato come la vulnerabilità possa essere accertata anche effettuando il bilanciamento tra l'integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ne ha determinato la partenza, così da accertare la condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento. Ha precisato inoltre che la condizione di vulnerabilità può dipendere anche *«dalla mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa* (cfr. Cass. n. 4455/18).

3. Valutazione delle prove

Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue che il Giudice dispone di importanti poteri officiosi da utilizzare per acquisire tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio - politica e giuridico - ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, però, che il ricorrente è comunque da intendersi onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: *"il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n.26278;2005 n. 2091).



L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.

In altri termini, i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *"Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).

Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"* e 8, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni "precise ed aggiornate" circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.

4. Merito del ricorso

In ordine alla ragionevole collaborazione processuale della parte per circostanziare la domanda deve evidenziarsi come nessuna prova costituita (documenti) o costituenda (prove testimoniali) sia stata prodotta e/o articolata dal richiedente per consentire a questo giudice



di potere riscontrare la credibilità del racconto relativo ai fatti che lo hanno spinto a lasciare il proprio paese.

L'unica fonte valutabile da questo giudice, onde vagliare la fondatezza del ricorso, poteva essere l'audizione del richiedente, in concreto però non ritenuta necessaria, in conformità all'orientamento interpretativo promanante dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il giudice investito della procedura di impugnazione può non procedere all'audizione del richiedente quando ritenga di poter effettuare un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto in base agli elementi contenuti nel fascicolo, tra cui il verbale del colloquio svolto nel procedimento amministrativo di primo grado (cfr. CGUE, Moussa-Sacko, C-348/16, 26 luglio 2017).

Il racconto su cui è fondata la richiesta di protezione internazionale, nei termini di cui al verbale di intervista svolta dinanzi alla Commissione, appare completo e dettagliato e trova riscontri obiettivi nelle fonti COI, nelle quali si riferisce diffusamente dell'esistenza, nel paese di provenienza, di una "questione fondiaria".

In particolare, il quadro complessivo che emerge dalle fonti è quello di un paese di contrasti e miscugli, sia etnici che religiosi, nel cui ambito vi è un'accesa rivalità per l'accesso alla terra, che ha favorito l'ascesa della teoria dell' "appartenenza ivoriana", che ha portato ad escludere e stigmatizzare molti migranti come "stranieri". Sebbene ormai gli stranieri rappresentino il 25% della popolazione ivoriana, rimane irrisolto il problema della ripartizione della proprietà.

Le predette notizie confermano - pur indirettamente - la credibilità del racconto offerto dal secondo cui la comunità cristiana Baoulè accusava lui e la madre, affittuaria di una terra dove si estrae l'oro, di essere "stranieri" (in quanto originari della Guinea) e di sfruttare le loro risorse.

Ciò non di meno, ritiene il Collegio di dovere escludere che siano integrati gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria.

Non è stato invero dedotto che il ricorrente sia mai stato denunciato e che sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali; è pertanto da escludersi che il medesimo sia esposto a uno dei rischi di danno grave sì come considerati dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.

Inoltre, in Costa d'Avorio, a giugno dello scorso anno è terminata la missione delle Nazioni Unite nel paese, l'UNOCI ha dichiarato di essere sicuro che le autorità ivoriane sarebbero



state in grado di proteggere da soli i propri cittadini ed il Ministro della Difesa ivoriano ha applaudito alla fine della missione, auspicata dagli ivoriani, aggiungendo che continuerà a lavorare per conseguire pienamente l'obiettivo di riconciliare definitivamente l'esercito e la popolazione.

Alla luce dell'ultima considerazione, deve pure escludersi che sia attualmente sussistente in Costa D'Avorio il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato (art. 14 lett. c) d. lgs. citato), integrato - secondo la giurisprudenza comunitaria - quando *"le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro"* (cfr. Corte di Giustizia 30.01.14, C – 285/12).

Venendo alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve darsi atto che il [redacted] ha dedotto, a supporto, una serie di elementi tesi a comprovare il buon livello di integrazione raggiunto nel nostro paese.

È stata depositata una relazione proveniente dall'ente di accoglienza [redacted] nella quale si dà atto che il ricorrente dal momento in cui è stato accolto in struttura (25.10.16) ha partecipato costantemente alle attività di integrazione, sociali e culturali proposte e che ha mostrato particolare interesse per il gioco del calcio, tanto da essere stato tesserato per la stagione 2017/2018 dalla società F.C.D. [redacted] ha inoltre frequentato il corso di italiano e ha partecipato agli incontri promossi sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione, oltre che a una serie di progetti, tra i quali la realizzazione di un cortometraggio.

Gli esposti elementi inducono – valorizzando il parametro dell'inserimento sociale nel paese di accoglienza - al riconoscimento della protezione umanitaria, perché comprovano che il ricorrente, ove eventualmente reimmesso nel contesto sociale, politico ed economico di provenienza (in cui non avrebbe possibilità, per le vicende occorse, di continuare l'attività economica a suo tempo avviata dalla madre, ma ormai da lei dismessa) verserebbe in una condizione in cui sarebbe a rischio la stessa possibilità di sostentamento (cfr. Cass. n. 4455/18).

Va dunque riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate.

P.T.M.



Visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 *bis* e seguenti del c.p.c.:

1) In accoglimento del ricorso, dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 in favore di [REDACTED], nato in Costa d'Avorio il [REDACTED]

2) Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5 luglio 2018.

Il Giudice relatore

Ilenia Micciché

Il Presidente

Mariella Roberti

